

**N. R.G. 4522/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4522/2020** promossa da:

**K.P.** (C.F. ...), elettivamente dom.ta in ..., Via ..., presso lo studio degli **Avv.ti P. M. Q.** (... – PEC ...) e **D. Q.** (... – PEC ...) che la rappresentano e difendono

ATTRICE

contro

**M.G.** (C.F. ...), rappresentata e difesa dagli **Avv.ti M. G.** (C.F. ...) ed **A. C.** (C.F. ...) entrambi del Foro di ..., ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei suddetti Avvocati, in ..., alla Via ... (telefax ..., PEC: ...)

CONVENUTA ( ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE)

**M.S.** (C.F. ...), rappresentata e difesa dall'**Avv. G. S.** del Foro di ... (C.F. ...), elettivamente domiciliata in ..., alla Via ..., presso lo studio di detto Avvocato (PEC ..., Fax: ...)

CONVENUTA

**Oggetto:** declaratoria nullità atto

**Conclusioni**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/1/2025 le parti hanno concluso, come da verbale

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione del 24 novembre 2020 K.P. adiva in giudizio M.G. e M.S. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito e nei confronti di entrambe le convenute – in via principale accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa del contratto concluso tra la sig.ra



M.G., in rappresentanza del sig. F.P., e la sig.ra M.S. con l'atto del notaio P. sottoscritto in data 08 marzo 2017, Repertorio n. ... – Raccolta n. ..., trascritto il 28 marzo 2018 al n. 3877 R.G. e n. 2697 R.P. per i motivi dedotti sub. A.1; - in subordine, accertare e dichiarare la nullità dello stesso atto su indicato, previo accertamento e dichiarazione della nullità e dell'annullamento degli atti di liberalità in favore di M.G., per i motivi sopra dedotti sub A.2 ed A.3; - in ulteriore subordine accertare e dichiarare che il contratto concluso tra M.G. quale procuratrice del sig. F.P. e M.S. quale acquirente, per i motivi dedotti sub. A.4 ed A.5 dissimula una donazione, la quale deve essere dichiarata nulla per la violazione dell'art. 48 legge notarile; nel merito e nei confronti di M.G. – dichiarare aperta la successione di F.P.; - nel caso in cui il Tribunale ritenesse che l'atto impugnato dissimuli una donazione valida ed efficace, previa collazione imputare tale donazione alla quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota disponibile e di conseguenza verificare l'entità della lesione della quota riservata all'attrice come legittimaria, considerando anche gli atti di liberalità di cui ha beneficiato l'altra erede; - nel caso in cui venisse ritenuta infondata l'impugnazione dell'atto del Notaio P. dell'8.03.2018 per i motivi sopra indicati, accertare e dichiarare che M.G., per effetto del suddetto atto, ha comunque beneficiato degli atti di liberalità sopra descritti sub B.2; - accertare il valore di quanto già ricevuto da M.G. per effetto dei due suddetti atti di liberalità; - disporre la collazione di tale valore con il valore dei beni caduti in successione alla morte di F.P., meglio descritti sub B.2; - ordinare, ex art. 1713 c.c., alla convenuta M.G. il rendiconto dell'amministrazione dei beni del de cuius, compresi i fondi transitati sul conto corrente e sul libretto di risparmio intestati al de cuius presso P.I S.p.A. fino alla data del decesso; - accertare e dichiarare le quote spettanti a K.P. e M.G. a titolo di successione, sia come successori legittimi sia come legittimari; - accertato il valore complessivo dell'asse ereditario, disporre l'eventuale riduzione della quota già ricevuta da M.G. rispetto al valore della quota a lei spettante quale erede legittima e legittimaria, se necessaria al fine di garantire la quota di legittima riservata all'attrice; - procedere alla divisione dei beni caduti in successione con attribuzione degli stessi alle due eredi legittime secondo le rispettive quote ad esse attribuibili in relazione alle decisioni che il Tribunale vorrà adottare in riferimento alle domande formulate, disponendo eventuali conguagli anche in relazione alla eventuale necessità di ridurre il valore delle liberalità di cui ha beneficiato M.G. in eccedenza rispetto alla quota a lei spettante e per garantire l'integrità della quota riservata all'attrice; - condannare M.G. al rimborso della somma di € 844,21 pari alla metà dei costi sostenuti da K.P. per la denuncia di successione presentata all'Agenzia delle Entrate”.

Le convenute si costituivano separatamente contestando l'avversa domanda.



In particolare, la M. G. chiedeva : dichiarare aperta la successione del Sig. F.P. nato a ... (...) il ... e deceduto in ... il ..., accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, come in premessa specificatamente descritti ed elencati, con attribuzione degli stessi alle eredi, secondo le quote di loro diritto; n via subordinata, per la non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le avverse istanze in relazione alla cessione a titolo oneroso dell'8 marzo 2018 di cui all'atto per Notar Dott. P. (rep. ..., racc. ...), dichiarare aperta la successione ex lege del Sig. F.P. nato a ... (...) il ... e deceduto in ... il ..., accertando e dichiarando il valore complessivo dell'asse ereditario e procedendo alla divisione dei beni caduti in successione, con attribuzione degli stessi alle eredi secondo le quote di loro competenza, e riconoscendo alla Sig.ra M.G. ogni diritto alla stessa spettante, anche nella qualità di coniuge del de cuius; ) sempre nel merito, ma in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra K.P. a rimborsare alla Sig.ra M.G. la somma di € 15.400,00 per le ragioni esposte in premessa, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo il deposito delle memorie ex art 186 bis cpc, le parti non comparivano, per cui era disposto rinvio dell'udienza ai sensi dell'art 309 cpc.

All'udienza del 15/1/2025 comparivano i procuratori delle parti i quali rappresentavano che K.P., M.G. e M.S. avevano raggiunto un'intesa conciliativa su ogni aspetto della vicenda, riconoscendo K.P. la piena e legittima validità dell'atto pubblico stipulato per Notar P., oggetto di causa, con rinuncia all'impugnazione. In ragione di detto riconoscimento, le parti chiedevano che il Tribunale pronunci sentenza di cessata la materia del contendere con spese e competenze integralmente compensate tra le parti.

La causa veniva trattenuta in decisione nella stessa udienza con concessione di termine di 20 giorni per eventuali comparse conclusionali.

In sede di decisione non resta che dare atto che, alla luce di sopravvenuti accordi tra le parti, che è cessata la materia del contendere e va dunque emessa pronuncia in tali sensi.

Infatti, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere quando le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo



sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale ( cass. Sez II 21757 del 29/7/2021)

Nel caso di specie non solo le parti hanno rappresentato che è venuta meno ogni ragione oggetto di contesa ma si sono anche espresse favorevolmente alla compensazione delle spese.

Va dunque pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Pescara, 10 febbraio 2025

Il Giudice  
dott. Rossana Villani

